

Maggiorazione Indennità dal 30 all'80%

DESTINATARI

Lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico, che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

DI COSA SI TRATTA

La Legge di Bilancio 2023, ha introdotto una nuova agevolazione in tema di congedi parentali.

Nello specifico, si tratta della Legge n°197 del 29 dicembre 2022 con la quale, al Comma 359 dell'Articolo 1, si modifica il Comma 1 dell'Articolo 34 del D.lgs 151/2021 (T.U.) introducendo **l'aumento dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore** da fruire entro i 6 anni di vita, o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore.

Il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori, può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

La Circolare sottolinea che la fruizione alternata tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne negli stessi giorni e per lo stesso figlio, così come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

I successivi periodi di congedo parentale, residui, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all'80%).

I restanti periodi di congedo, fino al **limite di 10 o di 11 mesi** nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, **non sono indennizzati**, salvo che il

→ genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione come da Articolo 34, comma 3, del T.U.

Il diritto è riconosciuto anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell'anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del D.lgs. n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

ATTENZIONE

Sono esclusi dalla nuova norma, I lavoratori e lavoratrici appartenenti alle categorie di lavoratori Autonomi e di lavoratori iscritti alla Gestione Separata.


Le istruzioni di carattere amministrativo e operativo della Circolare Inps in titolo, sono **fornite esclusivamente in relazione al settore privato.**

COME FARE

Tramite il portale web **INPS**

 www.inps.it

Contact Center:

 da rete fissa 803.164

 da rete mobile allo 06.164.164

Tramite **PATRONATO INAS CISL**

 **Numero Verde 800.249.307**

Per trovare la sede più vicina

 www.inas.it

 milano@inas.it

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23
www.cislmilano.it

ALICE LOCCI

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660

Cell. 348.95.01.793 E-mail a.locci@cisl.it Telegram <https://t.me/Dipolsocislimi>